

STATUTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
STATUTO DELLA SOCIETÀ "AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO, MONTE BONDONE - SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA"	STATUTO DELLA SOCIETÀ "AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO, MONTE BONDONE - SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA"
TITOLO III: CAPITALE - PARTECIPAZIONI - TITOLI DI DEBITO	TITOLO III: CAPITALE - PARTECIPAZIONI - TITOLI DI DEBITO
Art. 12) CAPITALE SOCIALE 1. Il capitale sociale è di Euro 495.000,00 (quattrocentonovantacinquemila virgola zero zero) ed è diviso in quote del valore minimo di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero).	Art. 12) CAPITALE SOCIALE 1. Il capitale sociale è di Euro 495.000,00 465.000,00 (quattrocentonovantacinquemila quattrocentosessantacinquemila virgola zero zero) ed è diviso in quote del valore minimo di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero).
* * * * *	* * * * *
Con delibera dell'Assemblea dei soci di data 29 marzo 2022, a rogito Notaio Guglielmo Giovanni Reina di Trento, rep. 23738/16552 il capitale è stato elevato ad Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila virgola zero zero), da offrire in sottoscrizione ai soci in proporzione alle loro partecipazioni sociali e, in caso di mancata sottoscrizione, a terzi estranei, con termine fino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque) per la chiusura definitiva dell'operazione di aumento ai sensi dell'art. 2481-bis C.C., stabilendo che a quella data l'aumento verrà considerato valido per la cifra sottoscritta anche se non integralmente e che ciascuna dichiarazione di sottoscrizione avrà immediata efficacia, con conseguente attribuzione, al momento stesso della sottoscrizione, delle partecipazioni sottoscritte e della relativa legittimazione all'esercizio dei diritti sociali.	Con delibera dell'Assemblea dei soci di data 12 dicembre 2023 29 marzo 2022, a rogito Notaio Guglielmo Giovanni Reina di Trento, rep. 23738/16552 il capitale è stato elevato ad Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila virgola zero zero), da offrire in sottoscrizione ai soci in proporzione alle loro partecipazioni sociali e, in caso di mancata sottoscrizione, a terzi estranei, con termine fino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque) per la chiusura definitiva dell'operazione di aumento ai sensi dell'art. 2481-bis C.C., stabilendo che a quella data l'aumento verrà considerato valido per la cifra sottoscritta anche se non integralmente e che ciascuna dichiarazione di sottoscrizione avrà immediata efficacia, con conseguente attribuzione, al momento stesso della sottoscrizione, delle partecipazioni sottoscritte e della relativa legittimazione all'esercizio dei diritti sociali.
* * * * *	* * * * *
2. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci mediante nuovi conferimenti oppure imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.	2. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci mediante nuovi conferimenti oppure imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.

<p>3. In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute; ai soci che ne facciano contestuale richiesta all'atto della sottoscrizione, spetta il diritto di sottoscrivere la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta dagli altri soci, in proporzione alle partecipazioni possedute.</p> <p>4. Salvo che per il caso di cui all'art. 2482-ter del codice civile, l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.</p> <p>5. In caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo per perdite, la copia della relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le eventuali osservazioni del collegio sindacale o dei revisori, se nominati, non deve restare depositata nella sede della società per almeno otto giorni prima dell'assemblea, ma sarà letta ed illustrata, eventualmente con le osservazioni del collegio sindacale o dei revisori, se nominati, durante l'assemblea dei soci.</p> <p>6. Le quote non sono trasferibili a terzi né possono essere volontariamente sottoposte ad usufrutto, cedute in pegno od in garanzia, salvo preventiva delibera favorevole dell'assemblea.</p>	<p>3. In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute; ai soci che ne facciano contestuale richiesta all'atto della sottoscrizione, spetta il diritto di sottoscrivere la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta dagli altri soci, in proporzione alle partecipazioni possedute.</p> <p>4. Salvo che per il caso di cui all'art. 2482-ter del codice civile, l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.</p> <p>5. In caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo per perdite, la copia della relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le eventuali osservazioni del collegio sindacale o dei revisori, se nominati, non deve restare depositata nella sede della società per almeno otto giorni prima dell'assemblea, ma sarà letta ed illustrata, eventualmente con le osservazioni del collegio sindacale o dei revisori, se nominati, durante l'assemblea dei soci.</p> <p>6. Le quote non sono trasferibili a terzi né possono essere volontariamente sottoposte ad usufrutto, cedute in pegno od in garanzia, salvo preventiva delibera favorevole dell'assemblea.</p>
--	--